

## Civile

EMERGENZA CORONAVIRUS

# La responsabilità civile da contagio da Covid-19, tra codice civile e costituzione

martedì 28 aprile 2020 di Giammaria Pierluigi Avvocato in Roma, Of Counsel Studio Legale La Scala

Il discorso muove dalla fattispecie del danno da contagio, già conosciuta al nostro ordinamento e dal rilievo della natura ormai pervasiva dell'informazione (o infosfera), per chiedersi se e come essi interagiscono. Dopo una rapida rassegna del sistema della responsabilità civile come lo conosciamo oggi e del quadro informativo ordinario e costituzionale, si conclude che siamo di fronte ad un momento evolutivo della responsabilità civile, segnato non già da pronunce giurisdizionali innovative (come quasi sempre è accaduto) ma dalla chiamata dei cittadini italiani ad una nuova consapevolezza del principio del *neminem laedere* di cui all'art. 2043 c.c. e del principio di solidarietà di cui all'art. 2 Cost., che consenta di gestire al meglio, e nel rispetto dei più deboli, le scarse risorse a disposizione.



### Il quadro

L'emergenza sanitaria che ormai da un mese ha cambiato le nostre vite presenta molteplici sfaccettature per il diritto, la maggior parte assai rilevanti. Dal tema delle limitazioni a quello delle responsabilità, è tutto un fiorire di casistica nuova e di nuove questioni. Non ultima e nemmeno la meno importante è quella che riguarda la responsabilità (civile, per l'attitudine di chi scrive) da contagio di coronavirus. Il danno legato alle patologie ed alla loro trasmissione non è certo sconosciuto al diritto civile: danno da contagio in genere, danno da contagio da emotrasfusione, più di recente danno da contagio di virus HIV, o anche, in un famoso risalente caso che meritò la penna di Pietro Rescigno, danno da procreazione con contagio consapevole. Il danno da contagio di coronavirus, dunque, con le modalità sue proprie, rientrerebbe in una categoria già nota, già ben arata, della casistica della responsabilità civile. Ma è anche vero, come si usa dire, che viviamo nella società dell'informazione e del tempo reale (dell'infosfera, come qualche studioso l'ha definita). Possono questi due aspetti avere un punto di contatto? E se sì, qual è e come impatta su ciascuno dei due? La risposta è assai complessa e articolata, come si vedrà, ed involge aspetti fondamentali dell'ordinamento, tali da richiedere una presa di coscienza forte ai cittadini di oggi affinché sia garantito alle generazioni future un paese civile e vivibile. Per meglio esporre il ragionamento è però necessario un passo indietro.

## La responsabilità civile com'è oggi

È rimasta nella storia del diritto, oltre che nei manuali e nei testi specialistici, la stagione nella quale la Costituzione entrò nella vita del diritto civile, sollecitando gli studiosi a rivedere, anzitutto, le categorie fondanti, come contratto, proprietà, responsabilità. Non è un caso che l'inizio può collocarsi nella seconda metà degli anni 50: la Corte Costituzionale era entrata in funzione nel 1956 e dunque si era avviato quel processo che porterà un ventennio dopo a parlare di centralità della Costituzione rispetto a quella del Codice Civile, principale ma non unico braccio che si diparte dal centro di gravità della Carta fondamentale; ma soprattutto si era rotta o si andava finalmente rompendo la presunzione di legittimità della norma (pur legalmente) data, l'assunto del diritto positivo che era legittimo perché positivo, anzi posto; il che significava, anzitutto, sottoporre a revisione concetti e categorie tradizionali, tra cui anche i suddetti pilastri del diritto civile. Per la responsabilità l'inizio è proprio all'esordio degli anni 60, con gli scritti di Rodolfo Sacco e Piero Schlesinger (e non è giusto, anche da parte di un operatore del diritto tra i tanti, risparmiare una parola di ricordo e commozione per un grande maestro che ci ha appena lasciato). Seguirono poi altre pietre miliari, cioè le monografie di Pietro Trimarchi e Francesco Donato Busnelli ma soprattutto quella di Stefano Rodotà, il cui senso ed il cui messaggio tornano oggi prepotenti, come si vedrà. Altri temi in materia di responsabilità, anch'essi soggetti a revisione, avevano ed hanno importanza fondamentale, ma la particolarità di approccio di Rodotà consisteva nella cosiddetta "costituzionalizzazione" della responsabilità civile, cioè nella presa d'atto che nel nostro ordinamento la regola del *neminem laedere* ottocentesca (che si risolveva nel binomio persona/proprietà) si era trasformata, con l'art. 2043 c.c., nell'obbligo di non ledere ingiustificatamente l'interesse altrui, e ciò trovava diretto sostegno e conforto negli artt. 2 e 41 Cost.. Ed infatti, a riprova che il Codice Civile italiano è altro prodotto altissimo della legislazione europea del secolo scorso (nonostante la temperie culturale e storica – sei anni prima dell'entrata in vigore della Costituzione - in cui fu approvato), già esso costituiva, secondo Rodotà, un notevole progresso rispetto alla codificazione precedente, riservando molta più attenzione all'osservanza dei principi di solidarietà; insomma l'imperioso comando dell'art. 2 Cost. (la Repubblica '...richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale', ed i tre aggettivi non sono fungibili) trovava terreno fertile nel Codice Civile già così com'era stato approvato, senza che qualche incrostazione verbale del ventennio (peraltro rapidamente rimossa) creasse problemi all'impianto complessivo. Il che, nell'ambito della responsabilità civile, consentiva di leggere la norma di cui all'art. 2043 c.c. come clausola generale, la quale - attraverso le modernizzate e aggiornate categorie dell'ingiustizia del danno e dell'atipicità - permetteva di riparare ogni danno causato ad altri anzitutto in violazione del principio di solidarietà e senza, appunto, rimpiangere la tipizzazione legislativa di ogni comportamento dannoso, come ad esempio era avvenuto nel BGB tedesco del 1900. La solidarietà dell'art. 2 Cost., quindi, trovava concreta attuazione già ricostruendo correttamente il requisito dell'ingiustizia del danno e consentendo al giudice di riempire la norma in bianco dell'atipicità; che, poi, ma è notazione a latere, è noto che sistemi ad illecito atipico e ad illecito tipico o tipizzato non sono poi così lontani, tendendo, attraverso l'opera del giudice soprattutto, gli uni a cristallizzare figure socio-economicamente ricorrenti, gli altri a rendere elastiche e socio-economicamente permeabili le figure tipiche. In ogni caso, nel nostro paese anche la Costituzione, anzi soprattutto la Costituzione, conferma che l'illecito nel nostro ordinamento ha funzione essenzialmente compensativa e, attraverso la clausola

generale dell'art. 2043 c.c., consente appunto di riparare ogni danno giuridicamente rilevante.

La solidarietà come parte dei doveri di cui all'art. 2 Cost. assume così un concetto unitario ed alto, funzionale al ruolo del soggetto privato nella vita costituzionale ed anzi configurante un vero e proprio dovere costituzionale di *neminem laedere*.

### Dall'agente alla vittima. Efficacia diretta delle norme costituzionali

Proprio avendo rinvenuto nel principio solidaristico il fondamento della responsabilità civile si è così spostata l'attenzione dall'autore del danno (fosse o meno colposa la condotta) alla vittima ed ai suoi interessi lesi, così da attribuire definitivamente al risarcimento il ruolo di rimedio al danno subito, non di sanzione all'illiceità della condotta. E tanta era la rilevanza delle norme costituzionali che, negli anni 70, Pietro Perlingieri, senza mezzi termini e anche senza unanimità di consensi, afferma addirittura la diretta applicabilità della norma costituzionale ai rapporti tra privati; la questione, qui, rileva poco, dato il complessivo impianto della responsabilità civile strutturato dalla legge ordinaria.

In conclusione, la clausola generale dell'art. 2043 c.c. va oggi letta nel senso che è in adempimento al principio di solidarietà costituzionale e al dovere civico di rispettarlo che l'agire *neminem laedendo* dei cittadini si uniforma al dettato della Costituzione, e ciò nel duplice e correlato versante sia del contenuto del diritto del danneggiato al risarcimento del danno subito sia del dovere di comportamento dell'agente.

### Il quadro attuale

Ma come si declina questo patrimonio di ricerca e, direi, di civiltà giuridica nell'epoca dell'iper-informazione o infosfera, della scarsità di risorse economiche e soprattutto del COVID-19?

Sotto il primo aspetto, non c'è molto da dilungarsi. Viviamo in un'epoca nella quale l'informazione è iperpresente e quasi totalizzante; ognuno di noi (tranne forse fasce ridottissime) ha, rispetto all'enorme quantità di informazioni che quotidianamente maneggia, non già il problema di reperirle, ma quello, anzitutto, di distinguere quelle vere da quelle false e di regolare di conseguenza il proprio comportamento. Chi, oggi, non è in grado di reperire, giorno per giorno (anzi ora per ora) le informazioni necessarie su cosa poter fare o non fare? Dai media classici (tv e radio, più che giornali) a tutte le modalità informatiche di trasmissione delle informazioni, è, di fatto, impossibile giustificarsi con 'non sapevo', in disparte ogni considerazione di rilievo penalistico sulla *ignorantia legis*.

Il secondo aspetto, quello della scarsità di risorse, è quello che, insieme al terzo, crea la vera emergenza e rende drammaticamente attuali le pagine di Guido Calabresi, che, più di quarant'anni fa, parlava di scelte tragiche, derivanti dall'impossibilità, per l'economia attuale, di garantire a tutti il massimo di risorse possibile (in termini di assistenza e tecnologia) in un momento dato, e quindi la necessità – che diventa tragica, appunto, in materia sanitaria – di scegliere. Il costo della sanità è, nel nostro paese, la voce forse più importante nel bilancio pubblico in generale: circa 120 miliardi di euro l'anno. E lo è a ragione, perché l'art. 32 Cost. (e la legge 833/78 che ne costituisce l'attuazione in forma di legge ordinaria) declina il diritto alla salute come diritto sociale, al quale lo Stato deve provvedere ed al quale ogni cittadino ha diritto. Perché, poi, la Costituzione tedesca rilevi su scelte

finanziarie dell'UE, fino a indirizzarle (si pende dalle labbra di Karlsruhe... su pareggio di bilancio e quant'altro), e quella italiana non rilevi quando le scelte riguardano i tagli alla sanità e quindi il pregiudizio ad un suo principio fondante come il diritto alla salute, è argomento degno di massima attenzione e probabilmente collegato all'attenzione che dedichiamo al livello del personale che forniamo alla burocrazia europea.

Ma il punto è un altro: le risorse attuali sono drammaticamente scarse, e quindi si pone un problema di allocazione di quelle disponibili, il quale si trasforma, a monte, in un problema di riduzione dell'impegno delle medesime ai casi effettivamente necessari e non evitabili o controllabili.

Il che ci collega al terzo fronte, quello dell'emergenza sanitaria, che ha imposto una drastica e velocissima revisione di modelli di comportamento. A parte chi è ospedalizzato, chi è contagiato e non ha sintomi o sintomi lievi deve, di fatto, 'ritirarsi dal mondo' finché il medico (ovvero il doppio test finale o quel che, comunque, la scienza indicherà) non lo libera. Chi non ha urgenze alimentari, farmaceutiche o – appunto – sanitarie, deve evitare di uscire di casa, salvo casi particolari e ridotti. E le necessità vanno modulate: la spesa alimentare va organizzata in modo da farla una volta la settimana, non di più.

### Dalla vittima all'agente: un nuovo patto

Queste le norme le quali, oggi, configurano l'adempimento degli inderogabili doveri di solidarietà politica, economica e sociale (art. 2 Cost.) ed il contemporaneo rispetto del *neminem laedere* (art. 2043 c.c.).

Ma di quale solidarietà parliamo? Politica, economica o sociale? Tutte e tre allo stesso tempo, probabilmente. Il virus ha infatti una modalità di diffusione e contagio che impone anzitutto un alto senso di autoresponsabilità a tutti noi ed il rispetto scrupoloso delle disposizioni di ordine pubblico, e perché ciò implica, allo stesso tempo, l'osservanza dei due precetti sopra richiamati, l'art. 2 Cost. e l'art. 2043 c.c..

Per averne conferma basta soffermarsi proprio sulla conoscenza e conoscibilità delle modalità di contagio, e dunque sulla colposità della condotta di chi non rispetta le regole. Si è assistito al proliferare di studi e verifiche (col consueto corredo di fakes) ma un dato è certo: il contatto sociale è il brodo di coltura ideale per il virus, e dunque, se certamente sta allo Stato dare regole di condotta quotidiana, certamente sta al cittadino osservare queste ed evitare quello.

Chi non fa ciò, e quindi, partendo dal basso, chi non si organizza in modo da ridurre le ridette occasioni anche per le esigenze di vita (spesa alimentare e farmaceutica), e a maggior ragione chi (e sono centinaia, purtroppo) viola la quarantena, è sicuramente passibile di essere chiamato a rispondere dei danni, danni potenzialmente enormi e gravissimi per un numero indefinito di soggetti: si pensi a chi, in violazione della quarantena perché positivo, si rechi in un supermercato! E si pensi alla circostanza che la popolazione in età avanzata è più soggetta al rischio di contagio in forma grave.

Non una grande scoperta, si dirà, perché si applicano i criteri di cui all'art. 2043 c.c.; ma è a questo punto che vorrei spingermi oltre.

Sotto il profilo della responsabilità civile, è noto che essa da sempre va avanti con gli overruling o revirement: in altri termini, la storia della responsabilità civile è fatta spessissimo di sentenze, quasi sempre di Cassazione, le quali di volta in volta segnano una svolta. Una serie di pronunce della Suprema Corte, dal caso Superga al caso Meroni per la tutela aquiliana del diritto di credito, fino alla n. 500/99 (il numero tondo ha prevalso sui nomi delle parti) per il danno da lesione di interessi legittimi, devono essere imprescindibilmente conosciute dallo studio e dal pratico.

E proprio sotto questo profilo va sottolineato che oggi non ci sono overruling da studiare, perché la questione è ampiamente nota (il danno da contagio); ma è certo che abbiamo precise disposizioni di legge che prescrivono e regolano il contenimento, da un lato, e gli artt. 2 Cost. e 2043 c.c., dall'altro. Norme di condotta concrete che danno attuazione a regole più generali e chiedono agli italiani di essere boni cives e autoresponsabili: il vero esame di maturità per una intera cittadinanza, perché qui non è lo Stato-giudice che è chiamato a risarcire, ma è lo Stato-governo (ma in realtà il paese, ed anzi la comunità nazionale) che chiede ai cittadini di uniformare la propria condotta alle regole prima che il danno sia causato.

Ed è qui che, probabilmente, va fatto un passo ulteriore, al quale tutti siamo chiamati. Se è vero che il sistema italiano della responsabilità civile sembrava essersi evoluto spostando il baricentro della propria ragion d'essere dall'agente al danneggiato, non è meno vero che, oggi, il pendolo della storia sembra tornare a richiedere al primo di tornare protagonista, adottando condotte corrette e coerenti col precetto costituzionale e con quello codicistico: la conoscenza delle regole concrete e delle conseguenze, frutto dell'informazione pervasiva che caratterizza il mondo di oggi, glielo chiedono, la necessità di non provocare danni glielo impone e nessuno ha il diritto di considerarsi estraneo alla chiamata, ognuno dev'essere autoresponsabile.

Mai, infatti, il presidio delle norme, la gravità della situazione e quella delle conseguenze di condotte imprudenti e negligenti a danno di un numero indefinito di soggetti, hanno chiamato, tutte insieme, i cittadini italiani a dare così urgente e concreta attuazione ai principi di solidarietà a cominciare, ma non solo, dalla solidarietà sociale, quegli stessi principi dei quali l'art. 2 Cost. chiede l'adempimento qualificandoli 'inderogabili' e che l'art. 2043 sanziona con l'obbligo risarcitorio in caso di violazione.

E, si badi bene, il nuovo patto che si richiede a tutti gli italiani, riguarda tutte e tre le solidarietà di cui all'art. 2 Cost., attraverso le quali passa la garanzia dei diritti inviolabili dell'uomo, non solo quella sociale, di immediata percezione. Quest'ultima dev'essere oggi declinata nel senso alto del termine: non carità e beneficenza (anzi, non solo), ma soprattutto un comportamento responsabile nei confronti delle fasce più deboli economicamente e sanitarimente; questo il nostro tempo, senz'altro, ci richiede. Ma ci richiede anche solidarietà politica, attraverso lo snodo del rapporto dei cittadini con lo Stato, attraverso i rappresentanti eletti in Parlamento ed il Governo, che indirizzano le condotte con norme di legge. E infine, inscindibilmente connessa, la solidarietà economica, perché le prime due consentono di depotenziare al massimo la tragicità delle scelte che, nell'ora attuale, siamo o saremmo chiamati a fare per ripartire le ridotte risorse economiche.

## Conclusione

Insomma, il danno meno dannoso è quello che oggi, attraverso il rispetto delle regole, ci si chiede di evitare, perché consente di risparmiare vite umane e sofferenze ai più deboli ed anche di ottimizzare l'impiego delle risorse ridotte a disposizione. Tutto ciò in attesa che la sanità, e la salute dei cittadini, tornino al centro della politica, tanto nazionale che comunitaria.

La responsabilità nei comportamenti, dunque, assume oggi una doppia valenza: di rispetto del principio di *neminem laedere* e quindi dell'art. 2043 c.c., ma, allo stesso tempo, di più matura e consapevole coscienza civica in adempimento dei doveri di solidarietà sociale, politica ed economica ed a garanzia dei diritti inviolabili dell'uomo. Questo ci insegna e ci ricorda all'art. 2 la nostra Costituzione, sempre più luce nell'oscurità dei tempi e luce, anche e soprattutto nella gestione della fase 2, necessaria a tutti: politici, scienziati, cittadini, imprese. Sperando che non ci siano, in futuro, altre prove tremende a richiederci analogo impegno, e che la crescita della comunità nazionale sia, essa sì, irreversibile.

Concludendo, torna alla mente (e liberamente si cita) il pensiero di Massimo D'Azeglio: che sia, alla fine, un virus, col suo corredo di morti e sofferenze, a fare gli italiani?

Copyright © - Riproduzione riservata



Copyright Wolters Kluwer Italia  
Riproduzione riservata